



# CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

---

## COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 11

del 15.02.2013

***Addizionale comunale all'IRE (già IRPEG), D.L.vo 28/09/1998 n. 380 e s.m.i.; determinazione aliquota e soglia di esenzione per l'anno finanziario 2013. Conferma dell'aliquota e della soglia di esenzione deliberata per l'anno 2012.***

L'anno duemilatredici, il giorno quindici del mese di febbraio nella Casa Comunale

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

assunti i poteri del Consiglio Comunale

In persona del Dott. Giacomo BARBATO, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 10/01/2013, assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Camero, ha adottato la seguente deliberazione:

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (assunti i poteri del Consiglio Comunale)**

Premesso che:

- in attuazione della delega conferita dal Parlamento al Governo con i principi e criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48 della legge 27/12/97, n. 449, il Decreto Legislativo 28/09/98 n.360 consente ai Comuni l'applicazione di una addizionale comunale da gravare sui redditi complessivi assoggettati ad IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta;
- in attuazione ed in ossequio ai principi di cui al predetto D. Lgs. 360/98, con Deliberazione n° 45 del 19-20/03/1999, il Consiglio Comunale, istituiva e regolamentava l'addizionale comunale all'IRPEF.

Dato atto che la Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria per l'anno 2007), e precisamente ai commi 142, 143 e 144 dell'art. 1, ha modificato il quadro normativo che regola l'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo, tra l'altro, che:

- l'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa;
- il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; l'acconto è stabilito in misura pari al 30% dell'addizionale;
- il versamento è effettuato direttamente ai comuni di riferimento;
- i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 446/97 e s.m.i., possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF, con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del dipartimento per le politiche fiscali del M.E.F. 31/05/2002, pubblicato in G.U. n° 130 del 05/06/2002;
- l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Dato atto, altresì, che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria per l'anno 2007) ha stabilito che:

- o il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, è fissato alla data di scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione;
- o dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 444 della Legge n° 228/2012 consente ai Comuni, per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, la possibilità di modifica delle tariffe ed aliquote dei tributi di propria competenza entro il 30 settembre dell'anno di riferimento;
- Il D.L. 138/2011, convertito con modificazioni con la Legge 14 settembre 2011 n° 148, ha:
  - o reintrodotta la facoltà di rideterminare l'aliquota della addizionale comunale all'irpef, fermo restando il limite massimo dello 0,8 %;
  - o confermato la possibilità di istituire una soglia di esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali;
  - o introdotto la possibilità di differenziare le aliquote in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

Visto l'art. 1 comma 381 della Legge 24 dicembre 2012, n° 228 (Legge di stabilità) con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 da parte degli Enti Locali è stato differito al 30 giugno 2013.

Visto all'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n° 214, con il quale si dispone l'obbligo di invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, adempimento da effettuare entro trenta giorni dalla data in cui detti provvedimenti sono divenuti esecutivi e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione.

Visto l'art. 53 della Costituzione per cui tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica secondo la propria capacità contributiva.

Ritenuto, quindi, per l'anno 2013, di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.E. (già IRPEF) e la relativa soglia di esenzione (al fine di agevolare le fasce di reddito modesto) deliberate nell'anno 2012, come da dettaglio seguente:

- o addizionale comunale all'I.R.E. (già IRPEF) pari al 6,5 %o,
- o soglia di esenzione sino a € 8.000,00.

Visto il D. Lgvo 28/09/1998, n. 360.

Visto il T. U. EE. LL. approvato con D.Lgvo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del Settore Tributi e Concessioni Comunali, sotto l'aspetto della regolarità tecnica e dal Direttore di Ragioneria, sotto l'aspetto della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

## D E L I B E R A

per tutto quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato

- A) L'addizionale comunale all'IRPEF, istituita con Deliberazione C.C. n° 45 del 19-20/03/1999, è disciplinata dalle seguenti norme regolamentari:
- 1) per l'anno 2013 sono confermate l'aliquota e la soglia di esenzione applicate nell'anno 2012, e precisamente:
    - sono esenti i redditi sino a € 8.000,00
    - 0,65 % per i redditi oltre € 8.000,00
  - 2) per quanto concerne la determinazione della base imponibile e dell'addizionale, le modalità di versamento, l'individuazione del soggetto passivo d'imposta nonché per qualunque altra prescrizione, si applica la normativa in materia e, in particolare, l'art. 1 del D. Lgs 360/1998 come modificato dall'art. 1, comma 142, della L. 296/06.
- B) Pubblicare il presente provvedimento sul sito informatico di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 31 Maggio 2012.
- C) Nominare responsabile del procedimento il dott. Giuseppe Lopopolo.
- D) Trasmettere la presente deliberazione al Settore Economico - Finanziario e al Settore Tributi e Concessioni Comunali per l'esecuzione e i successivi adempimenti.
- E) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000.

**all'originale seguono le firme**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in pubblicazione in copia all'Albo Pretorio on-line per giorni 15 consecutivi dal 15.02.2013 al 02.03.2013 ai sensi dell'art.124, 1° comma, del T.U. n.267/2000.

***Copia conforme per uso amministrativo***

Dal Municipio 15.02.2013

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to dott. Michele Camero

---

Il sottoscritto Segretario Generale

Visto il **Testo Unico** delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con **D.L.vo 18.8.2000, n.267**;

Visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_:

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3°);
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4°).

li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to dott. Michele Camero

---

Per l'esecuzione  
Al Sig. Segretario generale  
Al Sig. Direttore di ragioneria  
Al Sig. \_\_\_\_\_  
Al Sig. \_\_\_\_\_